

**R.G. 3/2020 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
(TORTORICI ROBERTA)**

**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

**Il Giudice delegato**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/1/2021;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata in data 10/11/2020 da Tortorici Roberta, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Fici;

richiamato, quanto al giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della documentazione, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., depositato il 28/11/2020;

rilevato che la proposta, a fronte di un monte debitorio iniziale di € 35.976,63 (ridottosi, nel corso della procedura, per effetto dei pagamenti eseguiti in favore del Concessionario alla Riscossione in adempimento della c.d. rottamazione *ter*), prevede le seguenti percentuali di soddisfacimento:

100% per i creditori in prededuzione (OCC e Avv. Fici);

100% per il creditore privilegiato Riscossione Sicilia s.p.a. (il cui credito ammonta all'1/2/2021 ad € 433,00);

60% per i creditori chirografari Gestione Rischi s.r.l. (creditore per l'importo di € 14.328,90) e Lorfin s.n.c. (per € 14.763,26);

rilevato che la proposta prevede il pagamento, quanto alla somma di € 12.699,77, immediatamente in unica soluzione subito dopo l'omologa dell'accordo, e, quanto alla differenza di € 11.640,00, mediante 24 rate mensili di € 485,00 ciascuna, a decorrere dalla fine di primo mese successivo alla data di omologa dell'accordo, secondo quanto specificamente indicato alle pagine 6 e 7 (*piano dei pagamenti*) dell'ultima relazione dell'OCC;

considerato che la proposta è stata approvata dall'intero del ceto creditorio (il "*parere negativo*" espresso da Riscossione Sicilia "*esclusivamente per ogni linea di credito per cui è prevista falcidia*" è, invero, privo di rilievo tenuto conto che la proposta prevede il soddisfacimento integrale di detto creditore), e che, pertanto, è stata superata la soglia prevista dall'art. 11 comma 2 L. n. 3/2012;

rilevato che l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori la relazione sul voto e sul raggiungimento della predetta percentuale, allegando il testo dell'accordo, come prescritto dall'art. 12 comma 1. L. cit.;

letta l'ultima relazione depositata in data 4/2/2021, con la quale il Professionista designato dall'OCC, Dott.ssa Antonella Ferraro, per un verso, ha rappresentato che, nel



termine di cui all'art. 12 comma 2 L. cit., non è pervenuta alcuna contestazione, e, per altro verso, ha fornito l'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo;

considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Dott.ssa Antonella Ferraro, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

**P.Q.M.**

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Tortorici Roberta;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Dott.ssa Antonella Ferraro, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista Dott.ssa Antonella Ferraro.

Palermo, 6/2/2021

**Il Giudice delegato**  
*Gabriella Giammona*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

